

Codice A1421A

D.D. 1 giugno 2023, n. 1215

Associazione Scuola Infanzia Giovanni Colli Don Mario Meda, con sede nel Comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 1215/A1400A/2023

DEL 01/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO:

Associazione Scuola Infanzia Giovanni Colli Don Mario Meda, con sede nel Comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Scuola dell’Infanzia Giovanni Colli” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL), trae le sue origini per volontà dei coniugi luesi Ribaldone e Rota e di un gruppo di privati cittadini della comunità, grazie alla disposizione testamentaria del 29.09.1877 del Cavaliere Giovanni Colli; viene eretta in Ente morale con R. D. del 1878;
- l’I.P.A.B., a norma dell’art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con Regio Decreto del

21.10.1883, ha per scopo “(...) preparare l’educazione religiosa, morale, civile e fisica dei fanciulli(...)

- con istanza datata 11.03.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 12.03.2019, il Presidente dell’I.P.A.B. aveva richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10.03.2019, la trasformazione dell’IPAB in Associazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l’approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da Scuola dell’Infanzia Giovanni Colli a Associazione Scuola Infanzia Giovanni Colli Don Mario Meda e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammontava a complessivi Euro 59.528,00 come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta; con la suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10.03.2019 era stato anche approvato l’inventario dei beni dell’ente;

A seguito di verifiche, carteggio e colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali, appurato che, al momento dell’adozione della succitata deliberazione n° 2 del 10.03.2019, il Consiglio di Amministrazione non risultava regolarmente in carica, il Presidente dell’I.P.A.B., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°1 del 20.05.2023 ha annullato l’istanza di riordino ed ha trasmesso una nuova istanza di trasformazione dell’I.P.A.B. in associazione in data 24.05.2023 , con la quale ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l’approvazione del nuovo Statuto e la variazione della denominazione da Scuola dell’Infanzia Giovanni Colli a Associazione Scuola Infanzia Giovanni Colli Don Mario Meda, e la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, aggiornando il valore medio della produzione a euro 61253,00.

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;
- l’I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di scuola dell’infanzia, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, prot. n. 31130 del 25.05.2023, con la quale il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato è stato informato in merito all’istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Vista la nota dal Comune di Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, pervenuta in data 31.05.2023, in cui nulla si eccepisce alla trasformazione.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione. Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;

- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Associazione Scuola Infanzia Giovanni Colli Don Mario Meda, con sede nel Comune di Lu e Cuccaro Monferrato (AL), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 18 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

*Associazione Scuola Infanzia
"Giovanni Colli Don Mario Meda"
Via Colli 16 Località Lu
15040 LU e CUCCARO Monferrato (AL)*

STATUTO

CAP. 1° - PREMESSA

L'Asilo Infantile Giovanni Colli nasce nel 1878 per volontà dei coniugi luesi Rota e di un gruppo di privati cittadini della comunità grazie al generoso legato del Cavaliere Giovanni COLLI che, con proprio atto di disposizione testamentaria del 29 settembre 1877, ha inteso dare una risposta alla crescente esigenza di un luogo di accoglienza per i figli dei lavoratori e delle lavoratrici occupate nei campi. Sin dalla costituzione il servizio è stato svolto dalle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice; progressivamente si è integrato al personale religioso il personale laico pur mantenendo sempre una chiara ispirazione cristiana.

L'Ente fu riconosciuto con Regio Decreto del 1878 ed assunse la forma di Ente Morale (Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza).

CAP. 2° - DEFINIZIONI

Art. 1 - Denominazione.

L'Associazione assume la denominazione di *Associazione Scuola Infanzia Giovanni Colli Don Mario Meda*

Art. 2 - Sede e natura dell'associazione.

L'Associazione Giovanni Colli Don Mario Meda:

- ha la propria sede legale nel Comune di LU e Cuccaro Monferrato (AL) – Via Colli 16 Località LU;
- é stata precedentemente assoggettata al regime IPAB ex Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni.
- dal 2001 é scuola paritaria con provvedimento nr. G.U. 3088/287 del 05.06.2001.

Art. 3 - Scopi.

Sono scopi dell'associazione:

- gestire la Scuola dell'Infanzia;
- accogliere in essa i bimbi, in età di ammissione alla frequenza prevista dalle vigenti leggi in materia, provvedere all'educazione globale della persona del bambino;
- la Scuola è aperta a tutti, senza distinzione di credo religioso e di nazionalità, anche ai bambini diversamente abili;
- promuovere ogni iniziativa volta a valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia e la sua vocazione all'interno della comunità cristiana, nonché a rendere consapevoli i genitori dei doveri e dei diritti che a loro competono quali primi educatori dei loro figli;
- svolgere ogni e qualsiasi altra attività finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale e alla promozione umana.
- la Scuola non persegue fini di lucro.

L'accoglienza e l'offerta educativa e comunitaria della Scuola Dell'Infanzia avvengono secondo modalità da fissarsi in apposito regolamento e sono gratuite verso i bambini delle famiglie non abbienti.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, questo Ente potrà assumere altre attività di carattere socio-educativo, sempre senza scopo di lucro, anche al fine di sostenere quelle già esistenti o di potenziare la propria offerta educativa e assistenziale.

Art. 4 – Patrimonio, Mezzi Finanziari.

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone del seguente patrimonio: fondo di dotazione indisponibile costituito dal **Fondo Az. FUND 1 ALTERNATIVE CASH valore nominale € 15.000,00** e da un patrimonio disponibile costituito con le libere offerte degli associati, con le rette versate delle famiglie dei bambini che frequentano la Scuola Dell'Infanzia nonché con i propri proventi, derivanti da contributi pubblici e privati, quote associative, oblazioni, lasciti, liberalità e da ogni altro utile legittimamente fatto pervenire da persone sia fisiche che giuridiche nonché da enti, sia pubblici che privati, allo scopo di sostenerne gli scopi e di incrementare il patrimonio attraverso il quale essa continua a porre in essere la sua azione socio-educativa.

Il suo patrimonio è inoltre costituito ed incrementato:

- da beni, mobili ed immobili, che comunque verranno a farne parte;
- da beni strumentali acquistati e/o donati per l'esercizio dei suoi scopi;
- dagli eventuali interessi sui conti di deposito dei fondi.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita utile dell'istituzione scolastica a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

CAP. 3° - MEMBRI ed ORGANI

Art. 5 – Membri (Ammissione).

Possono diventare membri di questa associazione le sole persone fisiche (purchè abbiano compiuto la maggiore età) e specificatamente:

- tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli scopi si impegnano concretamente per realizzarli;
- i discendenti dei fondatori e degli altri associati, fermo restando per tutte le categorie di iscrizione che la condizione di associato non è cedibile né trasmissibile e che nessun corrispettivo o rimborso è previsto, a qualsivoglia titolo, in caso di cessazione da detta condizione, comunque avvenga.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione.

La condizione di associato (oltrechè, ovviamente, per decesso) viene meno nei seguenti casi:

- decadenza quando non si interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive dell'assemblea;

- dimissioni volontarie (le quali hanno effetto a partire dal loro accoglimento da parte del Consiglio,);
- cancellazione (mediante delibera motivata del Consiglio di Amministrazione) conseguente a comportamenti dell'associato in contrasto con le norme statutarie e/o con gli obiettivi dell'associazione. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Diritti e doveri degli associati)

- Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, in nome e per conto dell'associazione, e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati .
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Art. 7 - Organi.

Gli organi dell'Associazione "Giovanni Colli Don Mario Meda" sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario e il Referente Contabile
- Organo di controllo e di revisione (eventuale);
- Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art. 8 - Dell'assemblea degli associati.

Il massimo organo deliberativo di questa associazione è l'Assemblea degli associati. Le sue competenze sono:

- la sorveglianza sull'attività del Consiglio di Amministrazione e il perseguimento dell'oggetto sociale;
- l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Segretario e Tesoriere dell'Associazione;
- affidare l'eventuale incarico ad un revisore contabile per il controllo legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio preventivo entro la fine di ogni anno solare e di quello consuntivo dell'anno concluso entro il termine ultimo del 30 giugno di ogni anno successivo.
- l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
- delibera sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio ad ente e/o associazione con analoga finalità.

L'Assemblea degli associati è convocata, ordinariamente, due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea degli associati può inoltre essere convocata su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione. In questi due ultimi casi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 15 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione è sempre fatta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, a mezzo di avviso scritto recapitato al domicilio di ogni associato e/o avente diritto, a mezzo mail o sms almeno cinque giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione sono presenti la metà degli associati aventi diritto. Se non si raggiunge il numero di presenze necessario, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione. In questa circostanza l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Gli atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali. Per tali deliberazioni è richiesta la maggioranza della metà più uno dei componenti.

Per le delibere in materia di atti di straordinaria amministrazione e di modifiche statutarie, si richiede la presenza dei tre quarti degli associati indipendentemente dal grado di convocazione (prima, seconda ecc.)

Gli atti dell'Assemblea straordinaria sono adottati a maggioranza dei due terzi dei votanti ad esclusione di quelli inerenti la proposta di scioglimento e liquidazione per i quali viene prevista maggioranza apposita.

Tutte le deliberazioni concernenti le persone sono assunte a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'associato impedito può delegarne un altro, con delega scritta. Non è ammessa più di una delega per persona fisica.

Art. 9 - Del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo ordinario dell'associazione. Esso è costituito da un numero di cinque membri nominati dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina il Presidente ed il Vice Presidente, dura in carica cinque anni e i suoi membri sono sempre riconfermabili.

Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:

- sono dimissionari;
- sono assenti dalle riunioni del Consiglio per cinque volte consecutive senza giustificato motivo;
- incorrono nella rimozione dalla carica per accertate gravi negligenze nel loro servizio.

Le cariche vacanti si intendono da reintegrare solo per il periodo sino alla fine del normale mandato quinquennale in corso di tutto il Consiglio.

Il Consigliere deceduto o decaduto è sostituito secondo le stesse modalità precedentemente previste dal presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso scritto, mail o sms da recapitarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di convocazione d'urgenza, è sufficiente che la convocazione sia fatta con mezzi certi, anche senza osservare la forma scritta, almeno ventiquattro ore prima. La convocazione del Consiglio può essere anche richiesta da un terzo dei Consiglieri: in questo caso il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro sette giorni lavorativi dalla data della richiesta. Ha facoltà di incaricare esperti per consulenze nei settori della propria azione, che affianchino il Consiglio stesso, ricevendo da esso apposito mandato per mansioni specifiche, per periodi determinati di tempo.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi membri, e le deliberazioni sono altrettanto validamente prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. Se dopo due votazioni non si riesce a deliberare su argomenti posti in discussione, a causa di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, il Presidente può dirimere tale parità con un suo ulteriore voto e in tale circostanza il suo voto vale doppio. Le riunioni del consiglio devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAP. 4° - FUNZIONI

Art. 10 - Competenze del Consiglio di amministrazione.

Sono competenze del Consiglio di Amministrazione:

- elezione, a maggioranza, tra i suoi componenti il Presidente.
- redigere il programma annuale delle iniziative necessarie od opportune per
- il raggiungimento e la miglior realizzazione delle finalità associative;
- elaborare il progetto educativo dell'associazione e provvedere alla promozione e pubblicizzazione dello stesso

- elaborare il regolamento amministrativo e quello del servizio scolastico-educativo, tenuto conto, d'intesa con gli insegnanti, del Piano d'Offerta Formativa;
- incaricare un coordinatore didattico della Scuola Dell'Infanzia
- stipulare con altri istituti e/o enti convenzioni anche di carattere economico-finanziario;
- deliberare sulle domande di frequenza dei bambini che si iscrivono alla Scuola Dell'Infanzia e stabilire le relative rette di frequenza o la dispensa da esse secondo quanto previsto dallo statuto;
- deliberare sulle richieste di ammissione degli associati;
- provvedere all'assunzione del personale;
- determinare l'importo annuale delle quote associative;
- deliberare in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.
- Proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese

Tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, indipendentemente dalle funzioni specifiche di ognuno, sono tenuti a:

- collaborare con il personale educativo;
- seguire l'amministrazione ed il regolare funzionamento della Scuola dell'Infanzia.

Art. 11 - Del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di amministrazione;
- provvede a far eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- sottoscrive tutti i contratti di cui sia stata deliberata l'esecuzione;
- rappresenta l'ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti;
- firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- sottoscrive con il Tesoriere gli ordini d'incasso e pagamento;
- vigila e dirige tutte le attività, di concerto con gli organi di controllo del settore.

Per gli atti di straordinaria amministrazione o, per importi pari e superiori a 7.500,00 € è necessaria la firma congiunta a quella del Referente Contabile.

L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due designazioni nessun candidato riscuote l'approvazione della maggioranza dei

consiglieri, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda designazione, il maggior numero di indicazioni. E' proclamato Presidente colui che ha conseguito la maggioranza dei voti. In caso di assenza o impedimento temporanei, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 - Del Segretario.

Alla carica di Segretario deve essere designato, a pena di sostituzione, chi, membro o non membro dell'associazione, presenti in modo riscontrabile le debite capacità e competenze. Il Segretario può essere designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e di quelli dell'Assemblea (che vengono firmati dal Presidente e dal Segretario),
- la regolare tenuta dell'archivio,
- il disbrigo della corrispondenza,
- la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'associazione e la compilazione della cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la sua vita ed attività.

Il Segretario tiene, inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio di amministrazione, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il personale responsabile dell'attività educativa della Scuola Dell'Infanzia.

Art. 13 – Referente Contabile

Il Referente Contabile è il responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell'ente e dei relativi movimenti di denaro;

E' nominato dal Consiglio di amministrazione al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Nell'esercizio delle sue funzioni può farsi assistere da persone di sua fiducia esperte in materia.

E' incaricato dell'esecuzione degli ordini di incasso e pagamento per conto dell'ente e responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

E' inoltre compito del Referente Contabile redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio stesso ed all'Assemblea.

Il Referente Contabile, unitamente al Presidente, dispone del potere di firma sui conti bancari, in forma disgiuntiva, per gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione o, per importi pari e superiori a 7500,00 euro (settemilacinquecento), è necessaria la firma congiunta a quella del Presidente.

Le funzioni di Referente Contabile possono essere esercitate ed attribuite al Segretario dell'Associazione su deliberazione dell'Assemblea degli Associati, qualora il Segretario non faccia parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Del Revisore Contabile.

Qualora se ne ravvisi la necessità o su precisa disposizione di legge, può essere incaricato un Revisore Contabile iscritto al relativo registro.

Il Revisore contabile resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, può essere reincaricato.

Esso vigila sulla retta amministrazione dell'ente, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAP. 5° - DISPOSIZIONI

Art. 15 - Esercizio delle attività associative.

L'associazione svolge in modo precipuo attività inerenti la sfera educativa.

In relazione alle proprie attività, essa è quindi impegnata:

- al perseguimento di finalità di utilità sociale;
- ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione della propria attività istituzionale e di quelle ad essa connesse;
- a raccogliere i fondi per il proprio sostentamento distinguendo tra quelli destinati all'attività di promozione socio-educativa e quelli destinati all'esercizio delle attività didattiche della Scuola Dell'Infanzia;

- a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante il perdurare dell'attività;
- a redigere il rendiconto annuale

Art. 16 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. I documenti di Bilancio vengono redatti in ottemperanza alle norme previste dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i. L'Assemblea dei Soci approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in caso di particolari esigenze dovute anche a modifiche normative, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17 - Estinzione.

L'associazione si estingue qualora e solo se:

- i suoi scopi non siano più attuabili a causa di un mutamento tale delle condizioni socio-educative da non permettere più l'esercizio degli stessi conformemente ai motivi che li ispirano;
- i fondi o le risorse umane siano divenuti insufficienti per consentire di raggiungere o mantenere gli scopi stessi.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio di amministrazione legittimamente in carica e non scaduto, o da due terzi degli associati regolarmente iscritti.

Per attuare la procedura di scioglimento dell'associazione, è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea Straordinaria che è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati, ed altrettanto validamente delibera in proposito (mediante voti segreti espressi su schede appositamente predisposte) se ottiene il voto favorevole allo scioglimento dell'associazione, da parte dei tre quarti degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, previa liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad Associazione o Fondazione con personalità giuridica avente sede nella località di LU, comune di Lu e Cuccaro Monferrato.

Art. 18 – Norme Finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si intendono espressamente richiamate le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
